

Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE “DEPOSITO DI NOTE SCRITTE” EX ART. 127 TER C.P.C.
DELLE CAUSE FISSATE PER IL MESE DI LUGLIO 2023

Il Presidente di Sezione

Letti gli artt. 127, 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (22G00158) (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38) – art. 3 comma 10 - ove è previsto che “10. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 127, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.»;

b) dopo l'articolo 127 sono inseriti i seguenti:

«**Art. 127-bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi)**. – Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza). - L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti,

h

dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.»;

rilevato che, considerata l'assenza, presso gli uffici giudiziari, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto (art. 127 bis c.p.c.), tale modalità non può, allo stato, essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (art. 127 ter c.p.c.);

ritenuto che, in considerazione di quanto sopra, appare opportuno e necessario disporre l'applicazione della normativa richiamata alle udienze fissate (e da fissarsi) per il mese di luglio 2023, **limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica:**

DISPONE

- I. che le udienze collegiali già fissate, ed a fissarsi, per il mese di luglio 2023, siano sostituite dal **deposito telematico di brevi note scritte**, da depositarsi nel **termine perentorio di quindici giorni prima delle dette udienze**, contenenti le sole istanze ed eventuali conclusioni e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza ex art. 121 c.p.c., se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato;
- II. che, relativamente alle cause fissate per il **giuramento del c.t.u.**, il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza fissata per il giuramento;

- III. che, con riferimento alle cause in cui è stata fissata la *convocazione del c.t.u.* – il quale abbia già prestato giuramento in questo grado di giudizio e depositato la relazione - *per rendere chiarimenti o per integrare l'elaborato peritale*; l'ausiliario, senza ripetere tale solenne formalità, dovrà limitarsi a rispondere ai chiarimenti o ad integrare l'elaborato medesimo, depositando nei termini e nei modi stabiliti dal Collegio nell'ordinanza resa fuori udienza la relazione supplementare;
- IV. che, *per le cause eventualmente già fissate in presenza per l'espletamento di prove orali ovvero per la discussione orale*, le parti dovranno far pervenire all'ufficio **istanza con la quale segnalano la persistenza dell'interesse alla trattazione in presenza entro 5 giorni** dalla comunicazione del presente decreto; dette cause saranno trattate - all'udienza già fissata - in presenza, all'orario indicato, fatta salva la possibilità di rinvio ad udienza successiva (laddove le parti non rinuncino, ove possibile, alla trattazione orale e in presenza) per ragioni organizzative o sanitarie che non consentano lo svolgimento dell'udienza in presenza;
- V. **che, nel caso in cui le parti non comunicheranno nei termini l'interesse alla trattazione orale o in presenza, la causa verrà trattata in modalità scritta:**
- VI. che, in caso di trattazione in presenza, i difensori dovranno comunque depositare note difensive scritte al Cancelliere – che non potrà verbalizzare in udienza - e contenere i tempi della discussione, sì da consentire il rispetto delle fasce orarie;
- VII. che il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti;
- VIII. **che resta ferma la trattazione orale, in presenza, per quelle cause in relazione alle quali è stato già emesso, ovvero venisse emesso apposito e specifico provvedimento autorizzativo da parte di questo Presidente:**

AVVERTE

le parti costituite della facoltà di presentare - **entro cinque giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento - *istanza di trattazione orale*, sulla quale il collegio provvederà, nei cinque giorni successivi, con decreto non impugnabile, salvo disporre in conformità in caso di istanza congiuntamente proposta da tutte le parti, *avvertendo che la trattazione orale – ben distinta dalla discussione orale disciplinata dagli artt. 275, 2° comma, e 352 c.p.c. – deve essere motivata, onde consentire a questa Corte la ponderazione tra le esigenze espresse dai difensori e le ragioni della trattazione scritta, non essendovi alcun vincolo per il giudice all'accoglimento della richiesta;*

INVITA



i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in allegato alle note scritte ovvero dopo il passaggio della causa in decisione, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;

AVVERTE

le parti che:

- 1) previa verifica della rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, **entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, sarà adottato il provvedimento con il quale la Corte decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti**, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero trattenendo la causa per la decisione, con indicazione del relatore; *in caso di giuramento del c.t.u.*, il Collegio, preso atto del deposito della dichiarazione del c.t.u., assegnerà i termini di cui all'art. 192, 3° comma c.p.c. e fisserà l'udienza per il proseguo della causa;
- 2) il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti;
- 3) dalla data della comunicazione ai difensori del provvedimento reso fuori udienza decorreranno per le parti i termini per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche, nonché per la redazione del provvedimento da parte del Giudice, qualora il rito non richieda il deposito di scritti difensivi o le parti ne siano dispensate;
- 4) se il deposito avviene da parte di una sola o di alcune delle parti, la causa verrà riservata per la decisione;
- 5) è data facoltà alle parti, congiuntamente, di rinunciare, laddove previsti, ai termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
- 6) ove si avvalgano della facoltà di chiedere la trattazione orale della causa, questa, in caso di accoglimento dell'istanza, sarà eventualmente rinviata alla data che verrà indicata nel relativo decreto, da comunicarsi;
- 7) se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte nel termine perentorio di quindici giorni prima della data dell'udienza, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 348 c.p.c.;
- 8) in ogni caso, le cause fissate per la precisazione delle conclusioni saranno riservate per la decisione in numero compatibile con i carichi di ruolo dei singoli consiglieri e con la presumibile durata della permanenza in servizio dei consiglieri medesimi, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dal programma di gestione;
- 9) **il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di trattazione scritta è considerato data di udienza a tutti gli effetti;**

MANDA



alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "*trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.*", nonché per l'affissione del presente provvedimento nei locali della Cancelleria e all'esterno dell'Aula d'Udienza, ed altresì per la pubblicazione sul sito della Corte di Appello di Bari e per la trasmissione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Trani e Foggia.

Si comunichi al Signor Primo Presidente della Corte e al Sig. Presidente Coordinatore del settore civile.

Bari, primo giugno 2023

Il Presidente
Filippo Labellarte

A handwritten signature in blue ink, reading "Filippo Labellarte". The signature is written in a cursive style with a long horizontal flourish extending to the right.